

Martedì 15 maggio 2001

- vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 310 del trattato CE (C5-0666/2000),
 - visti l'articolo 86 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0160/2001),
1. esprime il suo parere conforme sull'adesione della Comunità europea al suddetto regolamento;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

4. Omologazione dei pneumatici per macchine agricole e loro rimorchi * (Procedura senza discussione)****A5-0157/2001****Risoluzione legislativa del Parlamento europeo concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Comunità europea al regolamento n. 106 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei pneumatici per macchine agricole e loro rimorchi (10149/2000 – COM(2000) 160 – C5-0667/2000 – 2000/0051(AVC))**

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2000) 160) ⁽¹⁾,
 - visto il regolamento n. 106 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'omologazione dei pneumatici per macchine agricole e loro rimorchi (10149/2000),
 - vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma del combinato disposto dell'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 310 del trattato CE (C5-0667/2000),
 - visti l'articolo 86 e l'articolo 97, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0157/2001),
1. esprime il suo parere conforme sull'adesione della Comunità europea al suddetto regolamento;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU C 274 E del 26.9.2000, pag. 34.